

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 1751 del Codice civile, nel disciplinare la materia della corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia, prescrive che, se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente è tenuto a corrispondergli un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli usi o dal giudice, secondo equità.

La norma in questione viene, com'è noto, costantemente interpretata nel senso che detta indennità non debba considerarsi dovuta quando lo scioglimento del contratto di agenzia avvenga per recesso « ad nutum » dell'agente, ovvero per fatto comunque a quest'ultimo imputabile.

Peraltro, la suprema Corte di cassazione, con ordinanza in data 3 luglio 1968, pronunciata dalla terza sezione civile, ha eccepito l'illegittimità, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, della norma di cui al citato articolo 1751, limitatamente al pun-

to in cui dispone che l'indennità di cui trattasi è dovuta solo se il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente. L'eccezione in parola ha preso le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 1968, con la quale è stata ritenuta l'illegittimità dell'articolo 2120, primo comma, del Codice civile, per la parte in cui, in caso di cessazione di lavoro a tempo indeterminato, prevedeva l'esclusione del diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa fosse derivata da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie. La Corte costituzionale ha rilevato in proposito che l'indennità di anzianità prevista dal menzionato articolo 2120 riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, da corrisponderci peraltro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allo scopo di agevolare il lavoratore nel superamento delle difficoltà economiche, possibili ad insorgere per il venir meno del salario; per tale suo carattere, dunque, si è considerata

dovuta l'indennità in questione, in ogni caso di cessazione del rapporto, senza alcuna possibile distinzione in ordine alle cause di detta cessazione.

Appare, dunque, evidente che le riferite considerazioni possono valere anche per l'indennità prevista dall'articolo 1751 del Codice civile a favore degli agenti di commercio, dovendosi anche ad essa riconoscere carattere retributivo a corresponsione differita, in vista delle medesime finalità.

Ciò tanto più ove si consideri che i principi relativi all'estinzione del rapporto di lavoro subordinato sono stati estesi, come avverte la relazione ministeriale al testo definitivo del Codice civile vigente, anche al contratto di agenzia.

Nella previsione, pertanto, che l'eccezione della suprema Corte di cassazione venga ritenuta fondata, è sembrato opportuno adeguare senz'altro la già più volte richiamata norma dell'articolo 1751 ai principi enunciati in materia dalla Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità ».